

# Assunzioni dipendenti pubblici: Imparzialità e Trasparenza

T.A.R. - T.A.R. Liguria - Genova - Sentenza 3 settembre 2014 , n. 1330

N. 1330/2014 Reg. Prov. Coll.  
N. 252 Reg. Ric.  
ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente  
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 252 del 2014, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Barra, presso il quale è elettivamente domiciliata nel suo studio in Genova, via Macaggi, 21/5;

contro

A.R.S.E.L. Liguria - Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro (già A.R.S.S.U. Liguria - Azienda regionale per i servizi scolastici ed universitari), rappresentata e difesa dall'avv. Piergiorgio Alberti, presso il quale è elettivamente domiciliata nel suo studio in Genova, via Corsica, 2;

Regione Liguria, non costituita in giudizio;

nei confronti di

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv. Adele Leggio e Maria Silvia Sommazzi, con domicilio eletto presso l'avv. Maria Silvia Sommazzi nel suo studio in Genova, via XII Ottobre, 10/12;

-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

di tutti gli atti e provvedimenti del procedimento di avvio e conclusione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di assistente amministrativo, cat. C1, riservato esclusivamente alle persone disabili di cui alla l. 68/1999, indetto dall'Azienda Regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari della Regione Liguria - A.R.S.S.U. con provvedimento del Direttore Generale n. 280 del 29/7/2013 ed in particolare:

del verbale n. 6 del 23/12/2013 della Commissione esaminatrice, con cui è redatta la graduatoria finale del concorso;

dell'ordinanza del Direttore Generale n. 499 del 23/12/2013, di approvazione della graduatoria definitiva;

dell'ordinanza del Direttore Generale n. 393 del 24/10/2013, di nomina della Commissione giudicatrice;

dell'ordinanza del Direttore Generale n. 492 del 20/12/2013, di nomina del membro aggiunto della Commissione giudicatrice per la prova orale di informatica;

di tutti i verbali della Commissione giudicatrice;

di tutti gli altri atti preparatori e/o presupposti e/o connessi e/o consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'A.R.S.S.U. Liguria e di -OMISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 22, comma 8, del d.lgs. 30/6/2003, n. 196;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2014 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami, riservato ai soggetti disabili di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, indetto dall'Azienda regionale per i servizi scolastici ed universitari (A.R.S.S.U. Liguria) per la copertura di un posto di assistente amministrativo (categoria C - posizione economica C1), con contratto a tempo pieno e indeterminato.

Ha superato le prove scritte del concorso, insieme ad altri sei candidati, ed è stata ammessa a sostenere la prova orale, comportante, tra l'altro, l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese o spagnolo) a scelta del candidato.

All'esito della prova orale, la ricorrente non veniva giudicata idonea, avendo conseguito complessivi 23 punti (di cui 1,5 punti per la prova di lingua spagnola), inferiori al minimo di 24,5 previsto dal bando.

Con ricorso giurisdizionale notificato il 21 febbraio 2014 e depositato il successivo 7 marzo, l'interessata ha impugnato, per i motivi di cui infra, gli atti della procedura concorsuale.

Si sono costituiti in giudizio l'intimata A.R.S.S.U. Liguria (poi divenuta A.R.S.E.L. Liguria - Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro) e la signora -OMISSIS-, classificatasi al terzo posto della graduatoria finale, entrambi contrastando nel merito la fondatezza del ricorso; la difesa della controinteressata ne eccepisce, inoltre, la tardività e l'inammissibilità per carenza di interesse.

All'udienza camerale del 20 marzo 2014, il difensore intervenuto per la ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'istanza cautelare incidentalmente proposta con l'atto introduttivo del giudizio.

In prossimità della pubblica udienza, le parti hanno depositato memorie difensive e di replica a sostegno delle rispettive posizioni.

Il ricorso, infine, è stato chiamato all'udienza del 9 luglio 2014 e, previa trattazione orale, è stato ritenuto in decisione.

DIRITTO

1) Sono palesemente infondate le eccezioni di rito preliminarmente proposte dalla difesa della controinteressata.

La prima di esse concerne la pretesa tardività del ricorso che, tuttavia, è stato ritualmente notificato all'amministrazione e ai candidati utilmente inseriti in graduatoria in data 21 febbraio 2014, quindi entro il termine di 60 giorni dall'approvazione della graduatoria medesima, disposta con provvedimento del 23 dicembre 2013.

Il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice e gli altri atti della procedura concorsuale sono stati regolarmente impugnati insieme al provvedimento di approvazione della graduatoria, poiché solo con l'adozione di quest'ultimo atto si è esaurito il relativo procedimento amministrativo e si è concretizzata la lesione della posizione giuridica della concorrente dichiarata non idonea.

L'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse è addirittura pretestuosa, in presenza di censure tese a contestare in radice la legittimità delle operazioni concorsuali (quindi idonee a comportare, nell'eventualità di accoglimento, il rifacimento dell'intero procedimento) ed essendo incontestato che, qualora avesse conseguito un voto sufficiente nella prova orale, la ricorrente si sarebbe collocata al secondo posto della graduatoria finale, con chance di assunzione mediante scorrimento.

2) Con il primo motivo di ricorso, l'esponente si sofferma sulla posizione del Direttore Generale pro tempore di A.R.S.S.U. Liguria che, nel procedimento concorsuale in esame, ha nominato la Commissione esaminatrice, ha presieduto tale organo, conseguentemente partecipando alla valutazione delle prove sostenute dai candidati, e ha approvato la graduatoria finale.

Evidenti esigenze di imparzialità e di trasparenza, nella specie codificate dagli artt. 7 e 12 della legge regionale Liguria 25 marzo 1996, n. 15, recante norme sulle assunzioni agli impieghi regionali, avrebbero imposto, ad avviso della ricorrente, che il soggetto chiamato a nominare la Commissione del concorso non potesse anche fare parte di tale organo.

Lo stesso soggetto non avrebbe potuto, comunque, approvare le operazioni della Commissione e la graduatoria del concorso, poiché tale attività ha comportato l'esercizio di una vera e propria forma di controllo su atti a lui stesso imputabili.

Non risulta dimostrato, infine, che il Direttore Generale, come prescritto dall'art. 7 della citata legge regionale n. 15/1996, fosse esperto in relazione alle materie oggetto delle prove di concorso.

Tale complesso di censure è privo di pregio.

Va precisato, in primo luogo, che gli artt. 7 e 12 della legge regionale n. 15/1996 non configurano alcuna incompatibilità nel senso indicato dalla parte ricorrente.

La contestata scelta del Direttore Generale di A.R.S.S.U. Liguria, che ha nominato se stesso quale Presidente della Commissione di concorso, non viola alcuna disposizione normativa e si giustifica alla luce di intuibili esigenze di economicità dell'azione amministrativa.

Né può ritenersi che sussista incompatibilità tra la partecipazione ai lavori della Commissione, in qualità di Presidente dell'organo, e la successiva approvazione dei relativi atti e operazioni, poiché entrambi i tipi di attività esprimono la medesima funzione gestionale avente ad oggetto l'assunzione del personale.

Per consolidato orientamento giurisprudenziale, invero, l'approvazione degli atti della procedura concorsuale e dell'operato della Commissione non può essere tecnicamente ascritta alla nozione di controllo la quale esige l'espressa attribuzione normativa a un organo terzo di compiti di verifica della legittimità di provvedimenti o attività (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 13 dicembre 2005, n. 7056).

I compiti di che trattasi configurano, invece, un'attività di revisione della correttezza del procedimento concorsuale, interna allo stesso, che presuppone un potere funzionalmente connesso alla responsabilità unitaria del medesimo procedimento, cosicché la sua attribuzione al dirigente che ne ha assunto la gestione fin dal principio non può generare pregiudizi per la regolarità degli atti.

Infine, per quanto concerne la dimostrazione inerente al possesso della qualifica di "esperto" da parte del Presidente della Commissione, si rammenta come, per univoca giurisprudenza, non sia necessario che il provvedimento di nomina delle commissioni giudicatrici (in un procedimento di gara o di concorso) sia motivato circa le persone prescelte, essendo invece sufficiente che le stesse siano in possesso dei requisiti richiesti.

Nel caso in esame, non è seriamente dubitabile che il Presidente della Commissione, laureato in economia e commercio, con precedente esperienza dirigenziale presso la Provincia di Genova (cfr. curriculum in atti), potesse ritenersi esperto nelle materie oggetto del concorso per l'assunzione di un assistente amministrativo.

3) Con il secondo motivo di ricorso, viene denunciata la violazione dell'art. 8, comma 1, del d.P.R. 9 maggio 1984, n. 487, secondo il quale, nei concorsi per titoli e per esami, "la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati".

Nel caso in esame, mentre i titoli della generalità dei candidati sono stati correttamente valutati prima della correzione delle prove scritte, tale sequenza non sarebbe stata rispettata nel caso della ricorrente, atteso che la valutazione dei relativi titoli è intervenuta quando era già noto il punteggio attribuito per le prove scritte, con evidente compromissione dell'imparzialità di giudizio della Commissione e disparità di trattamento rispetto agli altri concorrenti.

La ricostruzione di parte ricorrente non riproduce fedelmente le vicende del procedimento concorsuale in discussione, nell'ambito del quale non si è verificata alcuna reale inversione del corretto ordine di svolgimento delle operazioni.

Come si evince dal verbale della seduta del 29 novembre 2013, infatti, la Commissione esaminatrice, nel corso della valutazione dei titoli di servizio dei candidati, aveva ritenuto necessario acquisire documentazione integrativa relativa alla posizione dell'odierna ricorrente, "al fine di individuare, relativamente alle attività lavorative svolte precedentemente ed indicate nella domanda di partecipazione, il livello o la categoria di inquadramento e provvedere pertanto ad una corretta collocazione delle stesse nella categoria pari a quella messa a concorso o in quella immediatamente inferiore".

In sostanza, la Commissione ha posticipato l'attribuzione del punteggio per i titoli della ricorrente in quanto, nella domanda di partecipazione al concorso, non erano indicati i livelli di inquadramento contrattuale delle precedenti esperienze lavorative.

L'integrazione richiesta, quindi, non si è risolta a danno della ricorrente, ma è stata disposta proprio nel suo interesse, onde evitare che potesse esserle attribuito un punteggio inferiore a quello spettante per le attività svolte in concreto.

In ogni caso, il preteso errore procedimentale denunciato dalla ricorrente avrebbe un rilievo solo formale, non idoneo ad incidere sulla legittimità delle determinazioni della Commissione esaminatrice, poiché i punteggi per i titoli di servizio erano previsti in modo rigido dal bando e l'esponente non contesta la correttezza del punteggio concretamente attribuito.

4) La censura dedotta con il terzo motivo di ricorso concerne la pretesa causa di incompatibilità derivante dal rapporto di amicizia tra il membro aggiunto della Commissione esaminatrice per la prova di informatica (-OMISSIS-) e uno dei candidati poi risultati idonei (-OMISSIS-).

L'esistenza del rapporto sarebbe comprovata dalle pagine di Facebook (dalle quali emerge, appunto, che i due sono "amici" almeno dal gennaio 2013) nonché dalla condivisione di rapporti e conoscenze nell'area politica di centro-sinistra cui entrambi fanno riferimento.

E' appena il caso di rammentare, in linea di principio, che, come costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza in materia, l'eventuale conoscenza personale e l'occasionale frequentazione tra componenti della commissione esaminatrice di un concorso e i candidati che vi partecipano non costituisce causa di incompatibilità atta a determinare l'obbligo di astensione dei primi, previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c., richiamati dall'art. 11 del d.P.R. n. 487/1994 (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 12 ottobre 2010, n. 32757).

Nel caso in esame, peraltro, gli elementi allegati dalla parte ricorrente non valgono neppure a dimostrare che vi fosse un effettivo rapporto di conoscenza personale tra i due soggetti.

E' notorio, infatti, che la cosiddetta "amicizia" in ambito Facebook si instaura assai spesso tra persone che si conoscono solo attraverso le pagine del social network, mentre non si comprende come il fatto di essere stati candidati nel 2012 per l'elezione nella stessa circoscrizione genovese e fotografati durante un'assemblea pubblica possa essere ragionevolmente richiamato a dimostrazione del legame cui allude parte ricorrente.

La pretesa conoscenza personale del membro della Commissione, in ogni caso, non avrebbe particolarmente giovato al -OMISSIS- che, per la prova di informatica, ha conseguito lo stesso punteggio della ricorrente (1 punto sul massimo di 3 disponibili per la valutazione di tale prova).

5) La ricorrente contesta poi, con il quarto motivo di ricorso, la logicità della valutazione della prova orale di lingua spagnola, per la quale, nonostante essa sia madrelingua spagnola e laureata in scienze della comunicazione, ha ricevuto solamente 1,5 punti sul totale di 2 disponibili.

La censura è inammissibile in quanto non supera la cosiddetta prova di resistenza.

L'eventuale attribuzione del punteggio massimo previsto per la prova di lingua spagnola, infatti, avrebbe consentito alla ricorrente di sommare 23,5 punti per la prova orale, comunque al di sotto della soglia di sufficienza fissata dal bando a 24,5 punti.

Peraltro, l'incontestata conoscenza della lingua spagnola da parte della ricorrente non consente di ritenere che essa, in ogni caso, avrebbe dovuto conseguire il punteggio massimo per la relativa prova, essendo verosimile che, come riferito dalla difesa dell'Amministrazione, la candidata abbia manifestato non trascurabili difficoltà di traduzione di un testo dallo spagnolo all'italiano.

6) Infine, con il quinto e ultimo motivo di ricorso, l'esponente contesta una pretesa disparità di trattamento rispetto al candidato -OMISSIS- che, durante la prova orale di lingua spagnola, avrebbe beneficiato della facoltà di cambiare il testo da tradurre, esposto in modo poco comprensibile, opportunità invece negata alla ricorrente.

La censura è inammissibile per difetto di legittimazione, poiché dedotta da una concorrente estromessa dalla procedura selettiva per non aver raggiunto il punteggio minimo richiesto ai fini dell'idoneità, senza che gli altri rilievi di legittimità proposti con il ricorso valgano a dimostrare l'illegittimità dell'esclusione.

7) Per tali motivi, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

8) Considerando la natura della controversia, le spese del grado di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti costituite.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso - Presidente

Paolo Peruggia - Consigliere

Richard Goso - Consigliere, Estensore

IL PRESIDENTE

Giuseppe Caruso

L'ESTENSORE

Richard Goso

Depositata in Segreteria il 3 settembre 2014

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)